

LA PERSONA FISICA E LIMITAZIONI DELLA CAPACITÀ DI AGIRE

ARGOMENTI

- Interdizione;
- Inabilitazione;
- amministratore di sostegno;
- incapacità naturale;
- La localizzazione della persona fisica;
- Estinzione della persona fisica;
- Persona fisica: strumenti pubblicitari.

OBIETTIVI

- Attraverso la fruizione dei contenuti di questa lezione sarà possibile raggiungere l'obiettivo di comprendere criticamente:
- L'intero sistema di norme che regola la condizione giuridica delle persone fisiche e l'idoneità a compiere una valida attività giuridicamente rilevante fondata sulla rigida distinzione tra soggetti legalmente capaci e soggetti legalmente incapaci di agire.
- Il sistema offre garanzie di certezza, consentendo di conoscere a priori la condizione dei soggetti; ciò richiede però un alto grado di semplificazione distinguendo i soggetti capaci da quelli incapaci con l'adozione di criteri indifferenziati e aprioristici (età, provvedimenti del giudice) che escludono tendenzialmente una valutazione concreta.

INCAPACITÀ DI AGIRE ASSOLUTA.

- Le cause limitatrici della capacità di agire assolute si possono distinguere nelle due specie **dell'incapacità naturale e dell'incapacità legale.**
- La prima situazione corrisponde a quella di chi non è capace di intendere o di volere per qualsiasi causa, anche di carattere transitorio,
- la seconda consiste invece nelle situazioni legalmente tipizzate in cui l'ordinamento stima che un soggetto non abbia la possibilità di comportarsi in maniera giuridicamente autonoma sotto il profilo negoziale.
- Vengono in considerazione a tal riguardo la minore età, l'interdizione legale, l'interdizione giudiziale.
- L'amministrazione di sostegno invece sovviene rispetto a situazioni che possono indifferentemente essere ricondotte all'incapacità di agire assoluta o a quella relativa.

MINORE ETÀ.

- La capacità di agire presuppone che il soggetto abbia la possibilità di provvedere da solo alla cura dei propri interessi: è evidente che un bambino di cinque anni non sia in grado di valutare se provvedere ad un acquisto immobiliare o assumere un debito.
- Peraltro non sarebbe sensato che si provvedesse all'accertamento caso per caso se un soggetto abbia o meno raggiunto la necessaria maturità psichica: occorre fissare una soglia di età al di là della quale, in base ad una valutazione presuntiva, ogni soggetto si ritiene legalmente capace. Nel nostro ordinamento la maturità si ritiene raggiunta al momento del compimento del diciottesimo anno, la c.d. età maggiore (art. 2).
- La maggiore età coincide dunque con il raggiungimento della capacità generale di agire. La conseguenza della violazione della regola di cui sopra induce l'annullabilità del contratto, eccetto il caso del minore che abbia con raggiri occultato la sua minore età (art. 1426).

INTERDIZIONE GIUDIZIALE

- Il soggetto maggiore di età e il minore emancipato i quali si trovino in condizione di abituale infermità mentale, tale da renderli incapaci di provvedere ai propri interessi sono interdetti quando ciò si rende necessario al fine di assicurare loro adeguata protezione (art. 414).
- Il procedimento che conduce alla sentenza di interdizione, ai sensi dell'art. 417, può essere promosso dalle persone indicate negli artt. 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero: non è infrequente che sia proprio quest'ultimo a dare impulso al giudizio ufficializzando le prospettazioni dei congiunti dell'infermo.

INTERDIZIONE LEGALE.

- Mentre le altre ipotesi di incapacità legale assoluta vengono disposte dall'ordinamento a tutela degli interessi del soggetto nei cui confronti sono stabilite, il codice penale prevede un caso in cui l'incapacità viene prevista come sanzione a carico di un soggetto, quale pena accessoria ad una condanna alla reclusione per un periodo di tempo non inferiore ad anni cinque (art. 32 c.p.).
- Lo stato di interdizione legale dura fino a che dura la sanzione di natura penale.

INCAPACITÀ NATURALE

- All'incapacità naturale corrisponde una situazione di fatto in cui il soggetto, per le più svariate cause, non si trova in condizione di intendere o di volere (ubriachezza, follia, immaturità mentale, ipnotizzazione, delirio).
- La qualifica di tale forma di incapacità come naturale dipende dall'apprezzamento di essa come originata da una situazione di fatto, di natura, in cui si trova il soggetto laddove l'incapacità legale è tale in forza di una situazione giuridicamente contemplata a priori. L'incapacità naturale può essere permanente o transitoria, in dipendenza del fatto che duri o passi la situazione psicofisica che la determina. Infatti una volta che sia terminata la causa che la origina il soggetto recupera la propria normale capacità.
- Le conseguenze dell'incapacità naturale in riferimento agli atti compiuti è, in generale, l'annullabilità di essi.
- A tal fine, ciò che importa è la sussistenza dello stato di incapacità al momento di perfezionamento dell'atto.
- Se viene provato che proprio in quel tempo sussisteva nel soggetto agente uno stato di inabilità psichica di tale gravità da pregiudicare una corretta valutazione della propria condotta giuridica, l'atto sarà invalido.

L'AZIONE GIURIDICA DEGLI INCAPACI.

- Mentre all'eventuale difetto di capacità giuridica non si potrebbe in alcun modo ovviare è invece possibile rimediare all'incapacità di agire.
- Essa infatti non implica l'inettitudine dell'incapace ad essere titolare del rapporto, ma soltanto quella di rendersene titolare per il tramite di una condotta giuridica autonoma.
- Questo vale soltanto per l'incapacità legale, cioè quell'incapacità che trae origine da una situazione giuridicamente conclamata. L'incapacità naturale, la quale è presumibile non abbia caratteri di permanenza (altrimenti si verserebbe in una situazione tale da legittimare un procedimento di nomina di amministratore di sostegno, di interdizione ovvero di inabilitazione) non è invece suscettibile di essere riparata successivamente (prescindendo da una convalida dell'atto: art. 1444).

INCAPACITÀ DI AGIRE RELATIVA

- L'incapacità relativa consiste in una situazione del soggetto meno grave di quella riguardante l'incapacità assoluta. Quest'ultima è ostativa di una qualsivoglia possibilità di intervento all'atto da parte dell'incapace.
- L'incapacità relativa è invece la conseguenza di ipotesi di inabilità che lasciano residuare una qualche attitudine del soggetto a svolgere attività giuridica.
- L'atto posto in essere vedrà dunque partecipare il soggetto relativamente incapace con l'altro soggetto esplicante la funzione di curatore.
- Il soggetto relativamente incapace non è affetto da anomalie che lo rendono del tutto inidoneo a valutare le conseguenze giuridiche e patrimoniali degli atti che compie.
- Sia il minore emancipato, sia l'inabilitato, sia il beneficiario di amministrazione di sostegno (quando lo preveda il decreto di nomina) possono pertanto compiere liberamente atti classificabili come di ordinaria amministrazione.

EMANCIPAZIONE

- Quando la maggiore età coincideva con il raggiungimento del ventunesimo anno, l'emancipazione poteva essere concessa ai minori ultradiciottenni in forza di un provvedimento del giudice tutelare (art. 391).
- Subentrata la disciplina che ha abbassato a 18 anni la maggiore età, la possibilità di ottenere l'emancipazione ha perso ogni significato, essendo stata abrogata con la riforma del diritto di famiglia l'ulteriore ipotesi consistente nella sua consecuzione in esito a specifico provvedimento del Giudice tutelare. L'ipotesi è ormai riservata al caso del minore che sia stato autorizzato a contrarre matrimonio (artt. 84 e 390).
- In tal caso la detta autorizzazione comporta di diritto, senza che si faccia luogo all'emissione di ulteriori provvedimenti giudiziali, l'emancipazione.
- Quando il minore emancipato sia stato autorizzato all'esercizio dell'impresa commerciale (art. 397) diviene capace di compiere tutti gli atti di straordinaria amministrazione, anche se estranei all'ambito dell'impresa con l'eccezione delle liberalità.

INABILITAZIONE.

- L'inabilitazione produce nel soggetto rispetto al quale viene pronunciata (che viene ad essere considerato relativamente incapace) una condizione di limitata capacità di agire, dovendo porre in essere gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione con l'assistenza del curatore.
- Ai sensi dell'art. 415, il cui titolo testualmente indica le persone che possono essere inabilite, i soggetti sottoposti a tale condizione sono: a) il maggiore d'età il cui stato di infermità mentale non sia talmente grave da essere interdetto; b) il sordo (espressione che sostituisce la precedente "sordomuto" per effetto dell'art. 1 L. 20 febbraio 2006 n. 95) e il cieco dalla nascita sprovvisti di adeguata educazione.
- Essa implica che il cieco o il sordo abbiano acquisito quell'esperienza del mondo esteriore che le persone dotate normalmente acquisiscono con i sensi; c) coloro che, per prodigalità, abuso di bevande alcoliche o sostanze stupefacenti, esponano sé o la famiglia a gravi pregiudizi economici.

L'AZIONE GIURIDICA DEI SOGGETTI RELATIVAMENTE INCAPACI: L'ASSISTENZA

- Il soggetto relativamente capace può compiere da solo tutti gli atti che non eccedono l'ordinaria amministrazione. Sotto questo profilo la capacità di agire del soggetto deve essere considerata ordinariamente.
- L'incapacità relativa o parziale (minore emancipato, inabilitato) produce i propri effetti in relazione ai soli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.
- Per il compimento di essi occorre fare ricorso all'assistenza, che è affidata al curatore. Questi non si sostituisce, come accade per il rappresentante legale (genitore esercente la responsabilità, tutore), all'emancipato o all'inabilitato.
- I soggetti relativamente incapaci infatti esprimono la propria volontà che viene integrata da quella del curatore.

INCAPACITÀ DI AGIRE INDIFFERENZIATA: L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO.

- Per effetto dell'entrata in vigore della L. 9 gennaio 2004 n. 6 è stato conferito autonomo rilievo ad una situazione di minorata capacità di intendere o di volere che potrebbe essere appellata come indifferenziata.
- Il tutto allo scopo di rendere praticabile il ricorso al nuovo istituto della amministrazione di sostegno, configurato come alternativo tanto rispetto all'interdizione, quanto all'inabilitazione.
- È infatti possibile ricorrere al detto strumento per ogni persona che, “per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi” (art. 404).
- Nell'ipotesi la persona “può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio”.

RAPPORTO CON INTERDIZIONE E INABILITAZIONE

- Riannodandosi all'insegnamento della Consulta, la Cassazione si è successivamente pronunciata (Cass. 12 giugno 2006 n. 13584) ribadendo che la distinzione tra amministrazione di sostegno ed interdizione non va ricercata nel più intenso grado di infermità mentale che dovrebbe tipicamente affliggere il soggetto interdicendo, quanto piuttosto nella maggiore flessibilità del nuovo istituto, caratterizzato dalla possibilità di adeguarsi alla gravità e durata della malattia ed alla natura dell'impedimento.
- Successivamente la S.C. ha avuto modo di ribadire il cennato orientamento, osservando come la gravità dello stato di incapacità non costituisca un criterio per orientare la scelta tra amministrazione di sostegno ed interdizione, piuttosto dovendosi avere riguardo all'adeguatezza delle misure di protezione alle esigenze del soggetto da proteggere (Cass. 26 ottobre 2011 n. 22332).
- Rifacendosi a queste indicazioni è stato ritenuto, nell'ipotesi di un soggetto già interdetto la cui salute era apprezzabilmente migliorata, che il rimedio dell'inabilitazione e non già quello dell'amministrazione di sostegno fosse il più adeguato (Cass. 4 aprile 2014 n. 7999)

EFFETTI DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO.

- Il soggetto affetto da menomazione fisica o psichica per il quale sia stato nominato un amministratore di sostegno si può dire non perda necessariamente la capacità di agire.
- Al riguardo l'art. 409 prevede espressamente che il beneficiario conservi la detta capacità “per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno”.
- Come appare evidente, la condizione giuridica del soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno non può essere qualificata in modo appropriato né esclusivamente in chiave di incapacità assoluta di agire, né di incapacità relativa, potendo condividere i caratteri propri sia dell'una, sia dell'altra.
- Permane inoltre sempre e comunque una sfera di capacità di agire piena, sia pure qualitativamente limitata, come è ribadito dall'ultimo comma della norma in considerazione, a mente del quale il beneficiario “può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.

ANNULLAMENTO DEGLI ATTI ILLEGITTIMI POSTI IN ESSERE DAL BENEFICIARIO O DALL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

- Ai sensi dell'art. 412 gli atti compiuti dal beneficiario o dall'amministratore di sostegno che violino norme di legge o le disposizioni date al riguardo dal giudice o ancora che siano compiuti eccedendo rispetto all'oggetto dell'incarico ovvero ai poteri conferiti dal giudice "possono essere annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa".
- La legittimazione attiva è dunque più estesa di quella propria dell'ipotesi di incapacità legale (art. 1441). Analogamente si dispone per gli atti "compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l'amministrazione di sostegno".
- La norma è da porre in stretta connessione con il contenuto del decreto di nomina dell'amministratore di sostegno.
- Infatti il medesimo deve indicare (art. 405) l'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario nonché gli atti che il quest'ultimo può compiere solo con l'assistenza del detto amministratore. Non è dunque possibile aprioristicamente stabilire se un atto sia annullabile o meno. Occorrerà caso per caso verificare quali attività siano liberamente consentite al beneficiario e quali, invece, debbano vedere la partecipazione in chiave di assistenza o in chiave di rappresentanza legale dell'amministratore di sostegno.

PROCEDIMENTO PER L'ISTITUZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

- Ai sensi dell'art. 407 il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno (che può essere presentato da uno dei soggetti di cui all'art. 406) deve indicare una serie di dati.
- Vengono in esame:
 - a) le generalità del beneficiario,
 - b) la sua dimora abituale,
 - c) le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno,
 - d) il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.
- Occorre inoltre che il giudice tutelare senta personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova.

CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO DI NOMINA

- Di non poca importanza è mettere a fuoco il contenuto del decreto di nomina dell'amministratore di sostegno.
- Esso deve indicare:
- a) le generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno; b) la durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato; c) l'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario; d) gli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno; e) i limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità; f) la periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

REVOCA E CESSAZIONE

- L'amministrazione di sostegno può essere revocata o comunque cessare per le cause di cui all'art. 413. Anzitutto l'ufficio può avere termine semplicemente perché il beneficiario può non averne più bisogno.
- L'eventualità è presa in considerazione soltanto in modo indiretto dall'art. 413. Esso infatti dispone che, "quando il beneficiario, l'amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all'articolo 406, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell'amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell'amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare".
- L'amministrazione può cessare, all'inverso, perché inidonea a proteggere sufficientemente il beneficiario, rispetto al quale si prospetti come più opportuno il ricorso all'interdizione ovvero all'inabilitazione.

CONSEGUENZE DEGLI ATTI COMPIUTI IN DIFETTO DI CAPACITÀ DI AGIRE

- La conseguenza del difetto di capacità di agire, nelle due specie dell'incapacità legale e di quella naturale è, in materia contrattuale, l'annullabilità dell'atto (art. 1425 in tema di contratto; cfr. l'art. 591 che invece parla di impugnabilità per quanto attiene al testamento), con l'eccezione del caso in cui il soggetto minore abbia dolosamente occultato mediante raggiari la propria condizione (art. 1426). In materia di amministrazione di sostegno è dettata una normativa peculiare (art. 412) che prevede, tra l'altro, una legittimazione attiva allargata.
- **Vediamo di riassumere le condizioni alle quali gli atti sono giudizialmente caducabili.**

ANNULLAMENTO PER INCAPACITÀ LEGALE

- Per quanto attiene ai casi di incapacità legale è sufficiente aver compiuto l'atto nella condizione (di incapacità tanto assoluta quanto relativa: inabilitato che compie atto di straordinaria amministrazione senza la partecipazione del curatore) prevista dalla legge.
- Il minore d'età in quanto tale, colui che è stato dichiarato interdetto, potrebbero anche aver concluso un affare conveniente.
- Si prescinde assolutamente dalla sussistenza del requisito del pregiudizio.
- La medesima conseguenza dell'annullabilità è prevista dall'art. 322 in tutti i casi in cui non siano state osservate le norme che prevedono la necessità di munirsi preventivamente del provvedimento tutorio al fine di perfezionare l'atto.
- Legittimato a proporre domanda di annullamento sarà soltanto il legale rappresentante dell'incapace.

ANNULLAMENTO PER INCAPACITÀ NATURALE

- Norma di riferimento è, a questo riguardo, l'art. 428. Innanzitutto occorre sempre, ai fini dell'annullamento dell'atto posto in essere dal soggetto, che vengano provate: a) la condizione di incapacità anche transitoria di intendere o di volere; b) la sussistenza di tale condizione nel momento in cui l'atto è stato compiuto (Cass. 4 novembre 1983 n. 6506).
- Inoltre viene effettuata una distinzione che ha quale termine di riferimento la natura giuridica dell'attività di cui si tratta:
- a) se si tratta di un atto unilaterale occorre che sussista un grave pregiudizio per l'autore (esso può concretizzarsi tanto in un danno di natura economica quanto morale: cfr. Cass. 4 marzo 1986 n. 1375);
- b) se si tratta di un contratto è richiesta la prova della mala fede dell'altro contraente, da intendersi come consapevolezza dello stato di incapacità dell'altra parte (Cass. 26 febbraio 1992 n. 2374).

PUBBLICITÀ DEI PROVVEDIMENTI DI INTERDIZIONE, INABILITAZIONE, DI REVOCA DEI MEDESIMI

- Ai sensi dell'art. 421 l'efficacia dei provvedimenti di interdizione e di inabilitazione ha inizio dal giorno della pubblicazione della sentenza.
- Essi devono venire annotati dal Cancelliere nell'apposito registro e comunicati entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile perché provveda ad annotarle a margine del registro degli atti di nascita (art. 423).
- Va diversamente per l'efficacia della revoca della sentenza di interdizione o di inabilitazione. L'art. 431 stabilisce infatti che gli effetti della sentenza di revoca decorrano dal passaggio in giudicato della pronuncia e non dalla pubblicazione della stessa.
- Tuttavia la stessa norma dispone che l'atto interinalmente effettuato non è annullabile se non dopo il passaggio in giudicato della sentenza che esclude la revoca.

LA LOCALIZZAZIONE DELLA PERSONA FISICA

- Le persone fisiche nel corso della vita operano spostandosi in una molteplicità indefinibile di località.
- Tali mutamenti di allocazione possono essere (e per lo più sono) giuridicamente irrilevanti.
- Tra questi luoghi solo alcuni assumono un'importanza per il diritto: occorre far riferimento in tal senso ai concetti **di dimora, di residenza e di domicilio**.

DOMICILIO

- La nozione di domicilio è imperniata sull'aspetto economico e patrimoniale.
- Viene infatti denominato domicilio il luogo ove la persona fisica ha fissato la sede principale dei propri affari ed interessi (art. 43).
- In questo senso il concetto di “domicilio”, che pure evidenzia un rapporto fra una persona ed un luogo, risulta maggiormente slegato dalla permanenza, intesa come presenza fisica continuata della persona rispetto a quanto si ha modo di riscontrare relativamente ai concetti di residenza e di dimora.
- Mentre queste ultime nozioni corrispondono a situazioni di fatto sufficientemente connotate, la determinazione del domicilio implica una valutazione che concerne aspetti di carattere economico.

VARIE SPECIE DI DOMICILIO

- a) Una prima distinzione si pone tra domicilio generale e domicilio speciale.
- La distinzione trae spunto dalla quantità degli affari o degli interessi rapportati al luogo.
- Uno soltanto è il domicilio generale, che corrisponde alla localizzazione degli affari e degli interessi del soggetto nella generalità, con l'eccezione di quelli che fossero allocati altrove. In quest'ultimo caso si avrebbe domicilio speciale, nozione per l'appunto corrispondente alla radicazione di un singolo affare presso un determinato luogo.
- b) Si parla anche di domicilio volontario o elettivo in contrapposizione al concetto di domicilio necessario. La prima nozione corrisponde alla localizzazione degli interessi liberamente scelta dalla persona e riguarda tanto il domicilio generale quanto gli eventuali domicili speciali. Necessario è il domicilio imposto dalla legge a soggetti determinati, in considerazione della loro condizione di incapacità di agire

LA RESIDENZA.

- Il luogo in cui la persona ha la propria dimora abituale si chiama residenza (art. 43 co. 2°). La frequente assenza per motivi di studio, lavoro etc. non esclude, qualora permanga comunque l'abitudine della permanenza nel luogo (il che implica la considerazione in una qualche misura di un elemento soggettivo), che quest'ultimo possa essere identificato come residenza.
- A differenza di quanto accade per il domicilio, non sono ammesse più residenze. La residenza è una situazione di fatto di cui può essere data prova con qualunque mezzo e non soltanto con i certificati anagrafici.
- Il trasferimento di residenza si prova con la doppia dichiarazione fatta al comune che si abbandona e a quello in cui la persona si trasferisce (art. 31 disp.att.c.c.).
- La residenza può quindi risultare dalle circostanze fattuali nelle quali consiste (abitudine della dimora) anche contro le risultanze dei registri anagrafici, che non sono costitutive, svolgendo una pubblicità in funzione meramente notiziale.

RILEVANZA DELLA RESIDENZA

- La residenza della persona fisica è rilevante per il diritto in relazione a diversi effetti:
- a) in via alternativa con il domicilio, quanto al criterio di riferimento del luogo della scomparsa (art. 48);
- b) viene in esame in luogo del domicilio per le pubblicazioni di matrimonio, le quali devono essere effettuate nel luogo di “residenza” degli sposi (art. 94);
- c) ai fini delle notificazioni e in tema ancora di competenza territoriale la residenza è criterio alternativo insieme al domicilio ed alla dimora (artt. 18 e 139 c.p.c.).

LA DIMORA.

- Concetto in qualche modo simile a quello di residenza è quello di “dimora”, che indica il luogo nel quale la persona si trova in via transitoria, ma per una durata apprezzabile. La rilevanza di essa si palesa con riferimento alla notifica di alcuni atti giudiziari (art. 133 c.p.c.).
- Non esiste nel codice civile una definizione di dimora. È pacifico tuttavia che essa importi l'attualità della presenza fisica in determinato luogo. Non è comunque sufficiente un pernottamento, occorrendo una presenza nel sito, ancorché temporanea, di qualche giorno.
- Non sono ammesse pluralità di dimore, pur essendovi compatibilità della dimora in un posto determinato con il temporaneo allontanamento (es: affitto per un mese una casa al mare e vado a fare una gita per un giorno pernottando fuori). In questo senso vi è anche compatibilità tra dimora e residenza in luoghi diversi.

ESTINZIONE DELLA PERSONA FISICA.

- La persona fisica si estingue con la morte. Tale esito postula accertamenti di fatto che non sono possibili quando un soggetto sia semplicemente scomparso, non lasciando traccia di se.
- In relazione ad una siffatta eventualità la legge si è preoccupata di istituire un sistema di istituti giuridici volti a disciplinare concretamente le vicende riguardanti la persona di cui si ignori l'esistenza in vita.
- In un primo tempo viene in considerazione la semplice scomparsa (art. 48). Se la situazione si protrae, può farsi luogo alla dichiarazione di assenza (art. 49), funzionale all'adozione di più incisivi provvedimenti rispetto alla semplice nomina di un curatore.
- Infine, trascorso un determinato lasso di tempo, può infine farsi luogo alla dichiarazione giudiziale di morte presunta (art. 58). La morte determina la cessazione, quale riflesso, della capacità giuridica del soggetto.

PREMORIENZA E COMMORIENZA.

- Attinente alla tematica dell'accertamento del momento della morte è la disciplina della commorienza (art. 4), rilevante ai sensi dell'art. 21 L. 31 maggio 1995 n. 218 anche quale momento di collegamento tra diversi ordinamenti giuridici, nonché la disciplina prevista dal Capo III "delle ragioni eventuali che competono alla persona di cui si ignora l'esistenza o di cui è stata dichiarata la morte presunta". (artt. 69, 70, 71, 72 e 7)

SCOMPARSA, ASSENZA, MORTE PRESUNTA

- Scomparsa, assenza, dichiarazione di morte presunta sono istituti che si integrano reciprocamente, anche se occorre subito precisare che l'uno non costituisce il presupposto per l'altro.
- **La scomparsa** non è oggetto di una dichiarazione giudiziale, sostanziandosi nell'assunzione di cautele nell'interesse della persona di cui non si ha notizia.
- La **dichiarazione di assenza** non postula che siano state adottate dette cautele.
- Infine la **dichiarazione di morte presunta** non richiede la preventiva dichiarazione di assenza.

SCOMPARSA

- La scomparsa si verifica quando, in relazione ad una persona fisica si siano verificate le seguenti due situazioni:
 - a) allontanamento dal luogo dell'ultimo domicilio o residenza;
 - b) mancanza di notizie.
- Ovviamente non è sufficiente un qualsiasi allontanamento volontario accompagnato dalla assenza di notizie: occorre che si sia ingenerata una situazione di vera e propria incertezza circa la sorte della persona. Si noti che la legge non prevede un termine minimo di mancanza della persona dal luogo senza sue notizie per farne scaturire la "scomparsa". È tuttavia logico che decorra un intervallo temporale significativo perché la mancanza della persona esponga a rischio la conservazione del patrimonio di quest'ultima. È l'apprezzamento di questo rischio più che quello della durata dell'assenza a rendere necessaria la nomina del curatore.

ASSENZA.

- Trascorsi due anni a far tempo dall'ultima notizia dello scomparso (indipendentemente dal fatto che fosse stato nominato o meno un curatore) può farsi luogo alla dichiarazione di assenza.
- Essa, a differenza di quanto si è detto per la scomparsa, segue ad una pronunzia dichiarativa del Tribunale dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza del soggetto scomparso.
- La dichiarazione di “assenza” può essere pronunziata su istanza dei presunti successori legittimi e di chiunque ragionevolmente ritenga di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui (art. 49).

MORTE PRESUNTA

- Si discute se in esito alla dichiarazione di morte presunta si faccia luogo a vera e propria successione a causa di morte.
- L'opinione prevalente è proprio di questo avviso, con la conseguenza che si applicano tutte le norme proprie in tema di capacità di succedere, di accettazione di eredità, di rinuncia, di beneficio di inventario, di responsabilità ultra vires (Cass. 24 gennaio 1981 n. 536).
- La differenza rispetto alla vera a propria apertura della successione a causa di morte consiste nel mantenimento dell'inventario, funzionale alla tutela delle eventuali ragioni di chi, pur essendone stata dichiarata la morte presunta, si scopre esser in vita.

PERSONA FISICA: STRUMENTI PUBBLICITARI.

- Vari sono gli strumenti pubblicitari predisposti dall'ordinamento al fine di dare pubblicità delle vicende afferenti alle persone fisiche, come vari sono gli effetti che conseguono all'effettuazione delle formalità in cui consistono.
- Vengono innanzitutto in esame i quattro registri dello stato civile tenuti presso ogni Comune d'Italia.
- Ad essi si affianca, con valenza del tutto diversa, il cosiddetto registro anagrafico della popolazione residente. Ulteriori strumenti si identificano nel registro delle adozioni, tenuti presso la cancelleria del Tribunale civile, nel registro delle tutele, nel registro delle successioni presso la cancelleria del Tribunale. All'esito dell'entrata in vigore della L. 9 gennaio 2004 n. 6 il nuovo testo dell'art. 47 disp.att.c.c. prevede che, accanto al registro delle tutele dei minori e degli interdetti nonché a quello delle curatele dei minori emancipati e degli inabilitati, sia tenuto presso l'ufficio del giudice tutelare un registro delle amministrazioni di sostegno.

CONCLUSIONI

- Soggetto dell'ordinamento per antonomasia è qualsiasi uomo o donna, ovvero qualsiasi persona fisica. È stato detto efficacemente che la persona fisica costituisce un *prius* dell'ordinamento giuridico, nel senso che il fondamento stesso di quest'ultimo presuppone ed è giustificato dalla preesistenza dell'entità oggettiva costituita dalla persona fisica.
- Anche se si può affermare che la personalità giuridica e la correlativa capacità giuridica dell'essere umano risulta di per sé attribuita naturalmente, occorre tuttavia osservare che storicamente si sono riscontrati casi di negazione (o limitazione) di esse per determinate categorie di uomini.
- L'acquisto della qualità di soggetto si ha con la nascita (art. 1) ed ha termine con la morte.

AVVISO

Ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72,
come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2004 n. 128,
le opere presenti su questo sito hanno assolto gli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi.

Tutti i contenuti sono proprietà letteraria riservata e protetti dal diritto di autore della Università degli Studi Guglielmo Marconi.
Si ricorda che il materiale didattico fornito è per uso personale degli studenti, al solo scopo didattico.
Per ogni diverso utilizzo saranno applicate le sanzioni previste dalla legge 22 aprile 1941, n. 633.